

Statuto dell'associazione di Promozione Sociale "Centro di Studio Casa Giorgi"

TITOLO I- COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1: Costituzione

È costituita con sede legale in Milano l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CENTRO DI STUDIO CASA GIORGI" in forma di associazione non riconosciuta. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

La durata dell'Associazione è illimitata. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi, uffici e rappresentanze in altre città d'Italia e all'estero, qualora ne sorga l'esigenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2: Statuto

L'Associazione "CENTRO DI STUDIO CASA GIORGI" è disciplinato dal seguente statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.

Articolo 3: Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Articolo 4: Oggetto e scopo

L'Associazione fa propri gli ideali del Nuovo Umanesimo e si ispira ad una visione umanista della persona, della vita e della cultura, sentendo la necessità di riflettere e agire verso un rinnovamento sociale, culturale e spirituale dell'essere umano.

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale e culturale. Ai fini della diffusione e divulgazione dei suoi propositi l'Associazione si propone di organizzare corsi, seminari, dibattiti, convegni e conferenze procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, articolo 5 Decreto legislativo n. 117/2017);
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v, articolo 5 Decreto legislativo n. 117/2017);

Articolo 5: Attività

Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione si prefigge di.

- Svolgere attività ed iniziative che facilitino un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico e spirituale in ogni età dell'essere umano;
- Favorire la creazione e la gestione di spazi e locali aperti a tutti, ove sia facilitata la comunicazione diretta tra le persone attraverso la spontanea formazione di piccole comunità di interscambio e di studio;
- Svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli audiovisivi in genere;
- Valorizzare l'espressione artistica come strumento di crescita interiore attraverso laboratori e corsi di ogni tipo di arte;

- Favorire l'amicizia fra i popoli ed il risveglio di una responsabilità sociale ed universale attraverso specifici percorsi formativi interculturali, in cui la frequenza sia aperta a persone di tutte le nazionalità

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, potendo realizzarsi altre azioni che perseguano i medesimi obiettivi.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare immobiliare ed economico-finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.

L'Associazione inoltre potrà svolgere ogni attività utile al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, sia direttamente ed in modo autonomo, sia in collaborazione con altre persone, associazioni e/o organizzazioni sociali, nazionali o estere ed enti pubblici e/o privati.

L'Associazione infine, per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

TITOLO II – SOCI O ADERENTI

Articolo 6: Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche (uomini e donne, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia), le Associazioni di Promozione sociale (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle versando l'annuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro (per mezzo dei loro rappresentanti legali) a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

Articolo 7: Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento (ove presente) per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa: tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo

I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale spontanea e gratuita secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 8: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote sono comunque intrasmissibili (anche a causa di morte).

Articolo 9: Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti della stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la volontà di recedere entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di Associazione, se prevista

Articolo 10: Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 18 del presente statuto.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Titolo III- Norme sul volontariato

Articolo 11- Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12- Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV- Organi dell'Associazione

Articolo 13- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del codice del Terzo settore;
- g) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 14: Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 15: Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Articolo 16: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea.

- a) Provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del codice del Terzo Settore)
- b) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) Approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell'Associazione,
- e) Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 17: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.

Articolo 18: Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire in assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto. nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Per la votazione si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza

Articolo 19: Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario,

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea: compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Nel caso in cui, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Articolo 20: il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile

L'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 21: il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22: Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Articolo 23: L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, trascritto poi nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 24: Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo corretto funzionamento;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Esercitare compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore;
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio,

Nei casi previsti dall'articolo 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25- L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 4 (anni) ed è rieleggibile. L'organo ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni redige verbale che poi va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO V- I LIBRI SOCIALI

Articolo 26- Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione (se nominati)

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI- PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 27. Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione può ricevere lasciti e donazioni con beneficio di inventario, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

I beni così pervenuti sono intestati all'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote associative deliberate;
- b) Donazioni e lasciti testamentari
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore;
 - Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche (UE, statali, regionali, provinciali, comunali) e di organismi internazionali per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del terzo settore;
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 28: Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

Articolo 29: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti relativi alla stipula.

Articolo 30: Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come disciplinato dall'articolo 15 del presente statuto.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 15 del presente statuto.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente

Articolo 31: Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII_ RESPONSABILITA'

Articolo 32: Responsabilità ed assicurazione

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (se nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni in quanto compatibili.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO VIII-DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti del terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del terzo settore previo parere positivo

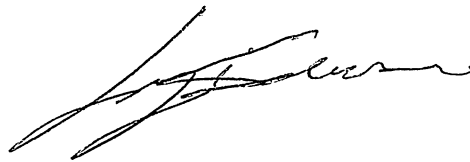
dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati sia in prima sia in seconda convocazione.

Articolo 34: Legge applicabile

Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle norme del Terzo settore e alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che al codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successive provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "L. F. ...", written in a cursive script.

